

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA ALL'AGENZIA DI STAMPA DELLA GIUNTA REGIONALE "LOMBARDIA NOTIZIE".

ART. 1 - OGGETTO E DESCRIZIONE DEL CONTRATTO

A) Espletamento di un servizio di RASSEGNA STAMPA quotidiana, informatizzata, da fornire per via telematica all'Agenzia di Stampa della Giunta Regionale "Lombardia Notizie", costituita da 150/250 articoli (o più articoli se necessario) selezionati dalle fonti giornalistiche (quotidiani e settimanali) indicate nell'allegato A, e suddivisa in argomenti tematici come indicato nell'allegato B.

Il numero delle testate giornalistiche (allegato A) e la classificazione degli argomenti (allegato B) potrà, nel corso del periodo contrattuale e in base alle indicazioni fornite dal Direttore di "Lombardia Notizie", variare sia in diminuzione sia in aumento fino a un massimo del 20%.

B) Il formato dei file grafici che compongono la rassegna stampa dovrà essere di tipo PDF con risoluzione di almeno 300 punti per pollice.

C) Fornitura di assistenza tecnico-operativa, attraverso la presenza, presso la sede di "Lombardia Notizie", di una persona incaricata dall'aggiudicataria, negli orari di lavorazione della Rassegna Stampa di seguito indicati:

- **7.30-11.30 da lunedì a sabato compreso;**
- **10.30-14.30 domenica e festivi infrasettimanali**

D) Indicazione, da parte dell'aggiudicataria, di un referente responsabile del servizio, quotidianamente reperibile telefonicamente, che all'occorrenza agisca in contatto con il Direttore di "Lombardia Notizie", ricevendone input e indicazioni.

N.B. Saranno a carico dell'aggiudicataria del servizio, senza che la stessa abbia a richiedere oneri aggiuntivi, l'attivazione del servizio di Rassegna Stampa, come sopra descritto ai punti A, B, C, D, nonché la risoluzione dei problemi d'ordine tecnico-documentario che dovessero insorgere durante tutta la vigenza contrattuale.

Durante l'espletamento del servizio. L'aggiudicataria dovrà inoltre installare a proprie spese, qualora necessari, gli aggiornamenti migliorativi (update) ai software forniti per la ricezione della Rassegna Stampa.

ART. 2 - DURATA DEL SERVIZIO E IMPORTO CONTRATTUALE

Il servizio in argomento avrà la durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dal **1 giugno 2012** e terminerà il **31 maggio 2015**.

La disponibilità finanziaria messa a disposizione dell'Amministrazione Regionale per l'intera durata contrattuale è pari a **Euro 300.000,00=** (trecentomila/00) IVA di legge esclusa.

Le attività oggetto del presente contratto sono classificate come servizi di natura intellettuale e, pertanto, non sono soggette alla Valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), ai sensi dell'art.26, comma 3 bis del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

Gli oneri per la sicurezza da interferenza di cui all'art.86, comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. sono pari a zero.

Per le attività svolte all'interno della sede di Regione Lombardia, sono fornite all'Appaltatore le informazioni sui rischi specifici esistenti nel luogo di lavoro; l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 81/08 ha l'obbligo di redigere la Valutazione dei rischi e di promuovere di concerto con la stazione Appaltante la cooperazione ai fini della sicurezza.

Inoltre l'Appaltatore ha l'obbligo di informare i propri dipendenti in merito ai rischi presenti, di garantire il mantenimento delle migliori condizioni di sicurezza e di attenersi alle procedure di emergenza e di evacuazione stabilite da Regione Lombardia.

Detto importo è onnicomprensivo di tutto il servizio richiesto al precedente Art. 1 lettera A – B – C – D.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di ripetere l'incarico in oggetto per un periodo massimo di 36 mesi, ai sensi dell'art. 57, comma 5 lettera b del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., ponendo a base della trattativa la somma massima stimata e non vincolante di aggiudicazione dell'appalto IVA di legge esclusa. Tale facoltà non costituisce impegno vincolante per l'Amministrazione che la eserciterà a suo insindacabile giudizio, senza che il soggetto aggiudicatario abbia nulla a che pretendere a riguardo, obbligandosi a rinunciare, sin d'ora ad avanzare – nel caso in cui l'Amministrazione non intenda procedere alla suddetta ripetizione dell'incarico – sia il diritto di eseguire il contratto per tale ulteriore periodo, sia pretese economiche o indennizzi di sorta.

ART. 3 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La fornitura del servizio, di cui al presente capitolato speciale d'oneri, dovrà essere svolta secondo le seguenti modalità:

A) descrizione del servizio di rassegna stampa

Per l'espletamento del servizio di Rassegna Stampa di cui al precedente Art. 1 lettera A, l'aggiudicataria dovrà predisporre e consegnare in via telematica quotidianamente, **entro e non oltre le ore 8.15 (ore 11.30 nei giorni festivi)**, una Rassegna Stampa composta di circa 150/250 o più articoli se necessario selezionati dalle fonti giornalistiche indicate nell'allegato A, suddivisa per argomenti come indicato nell'allegato B, integrabile, da parte dell'operatore messo a disposizione dall'aggiudicataria del servizio presso la sede di "Lombardia Notizie", come menzionato al precedente Art. 1 lettera C, con altri articoli, indicati dal Direttore di "Lombardia Notizie", da fondere in un unico prodotto finale.

B) composizione della rassegna stampa

La Rassegna Stampa dovrà essere composta dai seguenti elementi e ogni pagina, stampabile in formato 21 x 29,7, dovrà riprodurre in senso verticale:

- a) Un solo articolo selezionato (comprendente la firma dell'autore);
- b) Il titolo con occhiello, catenaccio etc. (eventualmente ridotto);
- c) Eventuali foto solo se riguardanti presidente, assessori, consiglieri regionali, da soli o in gruppo (formato 100%);
- d) Eventuali tabelle o grafici o altri elementi di corredo dell'articolo.

La pagina dovrà comprendere:

- e) La testata da cui l'articolo è tratto;
- f) Il numero di pagina in cui tale articolo è collocato;
- g) La data di pubblicazione;
- h) L'indicazione ben evidente dell'argomento come segnalato nell'allegato B;
- i) Una icona dell'intera pagina da cui l'articolo è tratto, che ne evidenzia in modo inequivocabile la posizione sia a video sia nella stampa in bianco/nero.

N.B. Il layout e le voci di tale pagina dovranno essere modificabili, durante il periodo contrattuale, in relazione a nuove esigenze di Regione Lombardia che potranno manifestarsi.

Inoltre la rassegna stampa dovrà contenere, sempre in formato stampabile 21 x 29,7, le prime pagine intere dei quotidiani: Corriere della Sera, La Repubblica, Il Giornale, Il Sole 24 ore, La Stampa e le prime pagine intere delle sezioni milanesi di Corriere, Repubblica e Giornale.

Tutti gli articoli inviati dall'aggiudicataria del servizio dovranno essere trattati con l'OCR al fine di ottenere per ciascun articolo in formato grafico anche il relativo testo completo e la possibilità di effettuare ricerche.

C) acquisizione della rassegna stampa

La Ditta aggiudicataria dovrà farsi carico della consegna della rassegna stampa, nel tempo più breve possibile, sui server di Lombardia Notizie effettuandone il deposito in una cartella condivisa tra il sistema di ricezione e i server di consultazione.

Il sistema di ricezione fornito dalla Società aggiudicataria dovrà acquisire i documenti tramite un agente software che non richieda alcun intervento umano per il download e che inizi il dialogo con il server di distribuzione dall'interno della rete regionale. Tale agente dovrà essere in grado di ricevere in qualsiasi momento e dovrà essere mantenuto sul posto dalla Società aggiudicataria, che dovrà assicurarne il perfetto funzionamento.

D) scheda descrittiva degli articoli

La scheda base di descrizione del documento deve contenere i campi necessari alla identificazione di ciascun articolo. L'insieme delle schede va a costituire il Database degli articoli.

In particolare ogni documento, costituito anche da più immagini, deve essere corredato da una scheda che lo identifichi in modo univoco.

La struttura minima della scheda descrittiva è la seguente:

- DATA DELL'ARTICOLO
- TESTATA DEL GIORNALE
- NUMERO PAGINA IN CUI L'ARTICOLO E' COLLOCATO

- OCCHIELLO TITOLO E SOTTOTITOLO
- AUTORE
- ARGOMENTO

L'aggiudicataria del servizio dovrà assicurare la registrazione di tutti i predetti campi. Dovrà essere in ogni caso possibile, da parte degli operatori di "Lombardia Notizie", la modifica dei dati presenti in tutti i campi nonché la tipologia degli argomenti.

E) formato di comunicazione degli articoli di rassegna stampa

Tutti gli articoli che compongono la rassegna stampa depositati nella cartella di scambio secondo il metodo indicato alla voce C dell'art.3 devono essere da file XML e file PDF.

I file XML saranno in numero pari al numero degli articoli di cui si compone la rassegna e ciascuno di essi riporterà tutti i campi di classificazione, il testo completo dell'articolo ottenuto dal processo OCR o dall'acquisizione diretta e il link al corrispondente file PDF.

I file PDF multi pagina riportano ciascuno un articolo riprodotto graficamente e reimpaginato A4.

Il nome dei file XML sarà composto dalla data della rassegna e dal numero sequenziale di pubblicazione secondo il formato AAMMGGnnnn.xml, dove:

AA – indica l'anno di produzione della rassegna stampa (2 cifre);

MM – indica il mese di produzione della rassegna stampa (2 cifre);

GG - è il giorno di produzione della rassegna stampa (2 cifre);

nnnn - è il numero di ordinamento originale nella sequenza di consegna;

Le indicazioni di formato fornite nell'allegato C rispettano, per quanto utile allo scopo, le raccomandazioni dell'IPTC (International Press Telecommunication Council) per il formato NITF, come riportato nel sito www.iptc.org.

F) assistenza tecnico-operativa

L'aggiudicataria dovrà predisporre presso l'Agenzia di Stampa "Lombardia Notizie", in orari indicati al precedente art. 1, lettera C, la presenza di un operatore con i seguenti compiti:

- Raccolta e trasferimento, all'aggiudicataria, degli orientamenti e osservazioni riguardanti la Rassegna Stampa;
- Acquisizione e integrazione della Rassegna Stampa con articoli selezionati presso "Lombardia Notizie";
- Realizzazione sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore di "Lombardia Notizie" di ricerche e dossier.

Inoltre l'aggiudicataria dovrà segnalare al Direttore di "Lombardia Notizie" il referente responsabile del servizio, reperibile telefonicamente, che all'occorrenza agisca in contatto con il Direttore di "Lombardia Notizie" per ricevere eventuali indicazioni sullo svolgimento del servizio, oltre ad intervenire presso la propria Ditta qualora sia necessario, per una immediata attivazione di assistenza tecnica.

ART. 4 - POSTAZIONI DI INTEGRAZIONE LOCALE

L'amministrazione regionale metterà a disposizione dell'aggiudicataria, presso la sede di Lombardia Notizie, una postazione per il taglio e l'inserimento locale in rassegna stampa composta da un PC con

schermo piatto, scanner piatto in formato A2 e A3 e apposito software specializzato nel taglio, nella classificazione dei documenti e nella pubblicazione verso il server posto nella rete regionale.

ART. 5 - TEMPI DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

- A) Il servizio di Rassegna Stampa dovrà essere attivato entro 3 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine. Entro il settimo giorno successivo all'attivazione de servizio l'aggiudicataria e l'Agenzia di Stampa dovranno sottoscrivere un verbale che certifichi l'effettivo funzionamento del servizio.
- B) L'aggiudicataria dovrà predisporre e consegnare, in via telematica quotidianamente, la Rassegna Stampa entro e non oltre le ore 8.15 dal lunedì a sabato ed entro le ore 11.30 domenica e festivi infrasettimanali.

ART. 6 - RISCHI E RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIA

L'aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio.

L'aggiudicatario è responsabile dei danni a persone e/o cose derivanti dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili allo stesso o ai suoi dipendenti: pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele all'uopo necessari, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi pretesa avanzata da terzi e inerente all'espletamento del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

ART. 7 - GARANZIA

Per l'intera durata del servizio l'aggiudicataria dovrà garantire il buon funzionamento del servizio di Rassegna Stampa e dei software installati.

Per gli eventuali malfunzionamenti dei software di gestione della Rassegna Stampa, l'aggiudicataria dovrà attivare assistenza tecnica intervenendo, anche attraverso l'uso di specifiche tecnologie (utilizzo di consulenza telefonica, internet, ecc.) entro un'ora dalla segnalazione dell'avvenuto disservizio, effettuata da "Lombardia Notizie" a mezzo fax, e-mail o telefono.

L'aggiudicataria dovrà provvedere, per non incorrere nelle penalità, di cui al successivo Art. 12, alla risoluzione del disservizio entro 4 ore dalla segnalazione.

ART. 8 - MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

L'Amministrazione Regionale provvederà, per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento, al pagamento del corrispettivo contrattuale dietro presentazione di regolari fatture posticipate emesse con cadenza mensile e indirizzate alla Struttura Agenzia di Stampa "Lombardia Notizie" – Direzione Centrale Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione - Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano la quale provvederà alla loro liquidazione dopo aver accertato la completa ottemperanza alle clausole contrattuali e aver acquisito dall'aggiudicataria la documentazione

attestante il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti.

Il pagamento delle fatture avrà luogo entro 60 (sessanta) giorni dalla fine del mese in cui sono state ricevute.

In caso di pagamenti di importo superiore a €. 10.000,00 l'Amministrazione, prima di effettuare il pagamento, procederà alla verifica prevista dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm.ii., secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze n. 40 del 18.01.2008.

L'aggiudicataria si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

In caso di ritardo nei pagamenti, il saggio degli interessi di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2002 è stabilito nella misura prevista dall'art. 1284 del Codice Civile.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, l'appaltatore ceda il proprio credito a terzi ex art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., ne darà tempestiva comunicazione all'Amministrazione perché ne possa avere conoscenza. In difetto, la cessione non sarà opponibile all'Amministrazione e di conseguenza i pagamenti effettuati a favore dell'appaltatore costituiranno completo adempimento delle obbligazioni a carico dell'Amministrazione, senza che il cessionario abbia nulla a che pretendere a riguardo.

ART. 9 - OBBLIGO SULLA "TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI" ART. 3 LEGGE 136/2010

Il contraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.

Pertanto, il contraente utilizzerà un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicato alle transazioni riferite al presente contratto di appalto.

Le transazioni saranno eseguite con gli strumenti e secondo le prescrizioni tutte stabilite dall'art. 3 della citata legge n. 136/2010 e ss.mm.

Nel caso in cui dette transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o Poste Italiane spa il contratto sarà automaticamente risolto.

Tale obbligo vale anche in caso di cessione di credito, pertanto nella predisposizione dell'atto di adesione alla cessione del credito sarà necessario che il cessionario dichiari che i pagamenti effettuati a favore del cedente avvengano mediante conto corrente dedicato.

ART. 10 - REVISIONE PREZZI

E' consentita la revisione dei prezzi, in aumento o in diminuzione, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., a partire dalla seconda annualità di vigenza contrattuale.

ART. 11 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto espresso divieto all'aggiudicataria di cedere il contratto o di subappaltare l'esecuzione di tutto o di parte del servizio oggetto del contratto, pena immediata risoluzione del contratto stesso e il risarcimento degli eventuali danni.

ART. 12 - INADEMPIENZE PENALI

L'Amministrazione procederà, per il tramite del RUP, all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora a seguito di tali accertamenti si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali, il RUP procederà all'immediata contestazione all'appaltatore delle circostanze come sopra rilevate, tramite raccomandata a/r anticipata via fax.

L'aggiudicataria potrà inviare le proprie controdeduzioni (anticipandole via fax), entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dalla formale contestazione via fax.

Il RUP, valutate le ragioni addotte, potrà procedere all'applicazione delle relative penali:

- In caso di ritardo, nella messa a disposizione della Rassegna Stampa giornaliera rispetto al termine stabilito dall'art. 3, punto 1 e art. 5, punti 1 e 2 del presente capitolato speciale d'oneri, sarà applicata una penale pari a Euro 200,00= (duecento/00) per ogni ora di ritardo.

In caso di applicazione di penali l'Amministrazione non corrisponderà il compenso stabilito per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Inoltre, nei casi in cui l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare ad altra Ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati all'Amministrazione. Per la rifusione dei danni e il pagamento di penalità, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Qualora l'inesatto adempimento o il ritardo siano determinati da **cause di forza maggiore**, l'appaltatore dovrà notificare immediatamente tale circostanza alla competente struttura con lettera raccomandata a/r anticipata via fax.

ART. 13 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate, è facoltà dell'Amministrazione - previa contestazione degli addebiti all'appaltatore - risolvere il contratto di appalto per inadempimento ex art. 1456 del Codice Civile, con incameramento del deposito cauzionale e il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa:

- a) sospensione unilaterale del servizio;*
- b) qualora siano già state applicate n. 3 penali, anche non consecutive, nell'arco dell'intera durata contrattuale, l'Amministrazione Regionale ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno.*

ART. 14 - RECESSO

E' facoltà dell'Amministrazione Regionale recedere dal contratto di appalto ex art. 1373 del Codice Civile in qualunque momento, anche se è già iniziata la prestazione del servizio; tale facoltà sarà esercitata per iscritto mediante invio al soggetto aggiudicatario di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. che dovrà pervenire almeno un mese prima della data del recesso. In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'aggiudicataria un'indennità corrispondente alle prestazioni già eseguite al momento in cui è comunicato l'atto di recesso e all'ammontare delle spese sostenute.

ART. 15 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione del servizio è competente esclusivamente il Foro di Milano.

Nei casi previsti dall'art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario.

ART. 16 - SOSTITUZIONE DEL RUP

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del contratto si verificasse la sostituzione del RUP, sarà cura del nuovo RUP nominato dare tempestiva comunicazione all'appaltatore.

ART. 17 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DATI EX D.LGS. N. 196/2003

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003 l'Aggiudicatario assumerà la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione del presente appalto, la cui titolarità resta in capo a Regione Lombardia.

Titolare del trattamento è la Giunta Regionale nella persona del legale rappresentante.

Responsabile del trattamento interno è il Direttore della Direzione Centrale Relazioni Esterne, Internazionali e Comunicazione.

L'aggiudicatario dovrà:

1. dichiarare di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali.
2. obbligarsi a ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari.
3. impegnarsi ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al decreto 6805 del 7 luglio 2010 (n.b.: che deve essere consegnato formalmente al contraente) nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti del presente incarico/servizio.
4. impegnarsi a nominare, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e a impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato.

5. impegnarsi a comunicare a Regione Lombardia ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare Regione Lombardia, affinché quest'ultima ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento.
6. impegnarsi a nominare e indicare a Regione Lombardia una persona fisica cui saranno riferite tutte le responsabilità in merito alla "protezione dei dati personali".
7. impegnarsi a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze.
8. consentire l'accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.